

GUIDA AL SISTEMA SERVIZI CGIL

CGIL



ACQUISA

**Guida al rapporto tra cittadino
e pubblica amministrazione**

CGIL



Per saperne di più



attivo nei giorni feriali dalle
ore 14.00 alle 18.00 al costo di una
chiamata urbana.

Internet

www.cgil.it

I SERVIZI CGIL



SERVIZI CONVENZIONATI CON LE AZIENDE PARTNER



Manuale
di autodifesa del cittadino

GUIDA AL RAPPORTO TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Credits

Il manuale di autodifesa del cittadino è nato da un'idea del Sindacato pensionati Cgil e di Federconsumatori. È stato realizzato da Piero Casciani, responsabile nazionale "Comma 22", divisione di Federconsumatori per i diritti del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Indirizzi internet: <http://www.comma22.it>
<http://www.cgil.it/spi>

Si ringraziano, per la collaborazione:

Paolo Maria Montaldo,
Mario Riccieri,
Sergio Vannozzi

Perché questa guida

Questa guida nasce dalla convinzione che per un vero cambiamento dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione non sono sufficienti le leggi, che pure negli ultimi anni hanno completamente ridisegnato il rapporto cittadino – pubblica amministrazione, ma è necessario un cambiamento di atteggiamento anche del cittadino, che deve innanzitutto conoscere i propri diritti ed esigerne il rispetto.

Questa guida vuole essere perciò uno strumento per orientare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e per informarli di quanto può essere legittimamente richiesto da chi sta dall'altra parte dello sportello.

Il progetto è di dare ai cittadini gli strumenti per far valere i propri diritti e imporre il cambiamento a quelle pubbliche amministrazioni che tardano ad adeguarsi e continuano a far pagare alla collettività la propria inefficienza.

I tuoi diritti

Primo: basta coi certificati	pag. 33
Secondo: non fare il fattorino	" 40
Terzo: individua il responsabile	" 41
Quarto: fatti dire i tempi	" 43
Quinto: fai rispettare i tuoi diritti	" 44

Gli strumenti

Il risarcimento dei danni	" 45
Il giudice di pace	" 48
Le carte dei servizi	" 49

Dieci pratiche "fai da te"

Cambio di residenza	" 50
Carta d'identità	" 51
Certificato d'identità	" 52
Gratuito patrocinio	" 53
Matrimonio	" 54
Nascita	" 55
Passaporto	" 56
Patente	" 58
Separazione dei beni	" 61
Servizio civile	" 62

Primo: **basta coi certificati**

Con l'entrata in vigore delle leggi Bassanini, che hanno ripreso e in gran parte ampliato la portata di leggi già esistenti, è stato sancito il diritto del cittadino a smettere di fare la spola tra uffici pubblici che non parlano tra di loro e che non si fidano degli utenti.

Dichiarazioni che sostituiscono i certificati

- luogo e data di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.
- tutti dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni)
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio)
- appartenenza ad ordini professionali
- titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi

- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e non essere destinataria di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario
- non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
- vivere a carico.

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza bollo.

Per agevolare i cittadini le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni.



Se l'autocertificazione non è già prevista nei moduli predisposti dalla pubblica amministrazione, puoi utilizzare il facsimile di autocertificazione riportato di seguito

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" Articolo 46

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ () il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ () in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- di essere nato/a a _____ () il _____
- di essere residente a _____
- di essere cittadino italiano (oppure) _____
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere: celibe/nubile/di stato libero
- di essere coniugato/a con _____
- di essere vedovo/a di _____
- di essere divorziato/a da _____
- che la famiglia convivente si compone di:
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela)

- di essere tuttora vivente
- che il/la figlio/a è nato/a in data _____ a _____ ()
- che il proprio _____ nato il _____
(rapporto di parentela) (cognome nome)
a _____ e residente a _____
è morto in data _____ a _____

- di essere iscritto nell'albo o elenco _____
tenuto da pubblica amministrazione _____ di _____
- di appartenere all'ordine professionale _____
- titolo di studio posseduto _____ rilasciato dalla scuola/università _____
di _____
- esami sostenuti _____ presso la scuola/università _____
di _____
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica _____
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali, per l'anno _____ è la seguente _____
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto _____

- possesso e numero del codice fiscale _____

Segue →

- partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria _____
- stato di disoccupazione _____
- qualità di pensionato e categoria di pensione _____
- qualità di studente presso la scuola/università _____ di _____
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili _____
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo _____
- di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio _____
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico di _____
- nei registri dello stato civile del comune di _____ risulta che _____
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori

Tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato **non compresi nell'elenco precedente** sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni ed ai servizi pubblici è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle, oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

Gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza **possono**, nell'interesse del dichiarante, **riguardare anche altri soggetti**, nonché la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.



Il facsimile della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è riportato di seguito

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” Articolo 47

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

.....
(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

Le amministrazioni pubbliche;


I servizi pubblici, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come la riscossione dei tributi, i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc.

La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni pubbliche costituisce **violazione dei doveri d'ufficio**.

Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari per trovarli (ad esempio, per il diploma di scuola secondaria il cittadino deve indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI FALSA AUTOCERTIFICAZIONE?

Il **cittadino che dichiara il falso** perde i benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e rischia le sanzioni penali previste per la falsità negli atti.



Secondo: **non fare il fattorino**

I diritto del cittadino a non fare il fattorino per le pubbliche amministrazioni, che si devono parlare tra di loro e non attraverso gli utenti, è sancito dalla legge da quasi dieci anni.

Infatti, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti o copia degli stessi quando l'interessato dichiara che gli stati, fatti o qualità richiesti sono attestati in documenti già in possesso della stessa o di un'altra pubblica amministrazione.

In tutti questi casi è sufficiente dichiarare presso quale pubblica amministrazione sono attestati i fatti, stati o qualità richiesti.



Legge 7 agosto 1990, n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” Articolo 18

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” Articolo 43

Terzo: individua il responsabile

I cittadino ha il diritto di conoscere chi è responsabile di un procedimento amministrativo che lo riguarda. Quest'ultimo è responsabile della correttezza del procedimento amministrativo e del rispetto dei termini previsti.

Il cittadino ha diritto di conoscere non solo tutto quanto attiene ai procedimenti avviati su sua richiesta, ma anche l'esistenza ed i responsabili di procedimenti avviati da una qualsiasi pubblica amministrazione, che ha il dovere di comunicare ai cittadini interessati dove questi possono rivolgersi per prendere visione degli atti che li riguardano.



Se il responsabile del procedimento non ti viene comunicato, puoi richiederlo utilizzando il facsimile di modulo riportato nella pagina seguente.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” Articoli 4, 5, 7, 8

Al dirigente dell'ufficio.....
.....

Il sottoscritto.....nato a
il...../...../..... residente in via/piazza.....
codice fiscale in relazione alla domanda di
.....

chiede

che gli venga comunicato direttamente o all'indirizzo sopra indicato, ai sensi dell'articolo 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;

chiede altresì

di conoscere il termine massimo per il completamento del procedimento amministrativo determinato dall'amministratore, con avviso che in difetto di esplicita previsione regolamentare, nei modi previsti dall'articolo 2 della predetta legge n. 241/90, il procedimento richiesto dovrà concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Con osservanza

data firma


Quarto: **fatti dire i tempi**

Le pubbliche amministrazioni debbono determinare il termine entro il quale ogni “pratica” deve essere conclusa. Il cittadino ha il diritto di conoscere il termine fissato dalla pubblica amministrazione.

Se la pubblica amministrazione non ha provveduto a determinare il termine del procedimento, il termine fissato per legge è di **trenta giorni**, che decorrono dalla data del ricevimento della richiesta nel caso di procedimento avviato su iniziativa di parte.



Se il termine del procedimento non è pubblicizzato, puoi richiederlo utilizzando il facsimile di modulo riportato qui a sinistra.



Legge 7 agosto 1990, n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” Articolo 2

Quinto: **fai rispettare i tuoi diritti**

Se il termine del procedimento non viene rispettato il cittadino può diffidare l'amministrazione a provvedere entro un determinato tempo, scaduto il quale è possibile sia la denuncia all'autorità giudiziaria per omissione di atti di ufficio, che la richiesta di *risarcimento dei danni*.

Un'altra possibilità, **per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali**, è quella di chiedere l'intervento del dirigente generale responsabile dell'unità organizzativa che deve emanare il provvedimento e che deve provvedere entro trenta giorni.

Se il provvedimento è già di competenza di un dirigente generale si può chiedere l'intervento del ministro, che può avocare a sé la pratica.

Decreto Legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 luglio 1995, n. 273

"Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni."

Articolo 3ter (Rimedi per l'inosservanza dei termini)

Il risarcimento dei danni

In base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, per chiedere il risarcimento dei danni subiti per colpa della pubblica amministrazione non è più necessario andare prima al Tribunale Amministrativo Regionale, ma è possibile rivolgersi direttamente al giudice ordinario.

Con questa sentenza, che in sintesi rende applicabile anche alla pubblica amministrazione il principio sancito dall'articolo 2043 del codice civile, vale a dire il diritto al risarcimento per il "danno ingiusto", la Corte di Cassazione ha aperto la strada al superamento della "sostanziale immunità della pubblica amministrazione per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica".

Perché questo si realizzi, pur avendo presente la situazione della giustizia italiana, è necessario mettere in campo una massiccia serie di richieste di risarcimento che renda effettivo il principio della responsabilità delle pubbliche amministrazioni.



Nei casi in cui ti rifiutano l'autocertificazione, ti continuano a chiedere certificati o altri documenti di una pubblica amministrazione, puoi chiedere al giudice di pace il risarcimento dei danni utilizzando il modello di citazione riportato nella pagina seguente.

Sentenza n. 500/1999
Corte di Cassazione Sezioni unite

GIUDICE DI PACE DI (1).....

ATTO DI CITAZIONE

Per (generalità attore) (2), dom.to in

via

Contro (Pubblica Amministrazione) (3) in persona del legale rapp.te pro tempore

PREMESSO

- che l'attore ha presentato in data domanda per
- che (la Pubblica Amministrazione) ha chiesto che alla domanda venisse allegata la seguente documentazione
- che l'articolo 18, comma 3, della legge 241/90 prevede che: "Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.";
- che l'articolo 43, comma 1, del DPR 445/2000 prevede che "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.";
- che (la Pubblica Amministrazione) non ha accettato che l'attore presentasse in luogo della documentazione richiesta una dichiarazione sostitutiva, come previsto, appunto dalle citate disposizioni di legge ;
- che l'attore è stato quindi costretto a porre in essere adempimenti e comportamenti del tutto superflui; per ottenere quanto richiesto nella sua istanza si è dovuto recare presso altra Pubblica Amministrazione che deteneva la documentazione richiesta, ed a recarsi di nuovo presso la Pubblica Amministrazione cui la richiesta era indirizzata per allegarla alla domanda;

- che il comportamento della P.A. destinataria dell'istanza è palesemente illegittimo; infatti questa ha agito in palese spregio delle citate disposizioni di legge, non procedendo all'acquisizione d'ufficio della documentazione richiesta, e non accettando la dichiarazione sostitutiva; essa quindi ha subordinato il conseguimento del bene oggetto dell'istanza ad adempimenti ed oneri cui l'attore non era assolutamente tenuto; ciò ha prodotto in capo all'istante un evidente danno ingiusto ex art. 2043, derivante dalla ingiustificata violazione delle norme citate nonché del più generale principio del *neminem ledere*, e consistente nel disagio arrecato al cittadino utente dalla P.A. convenuta a causa del prolungarsi dei tempi di ricezione ed accettazione dell'istanza (necessari per l'acquisizione della documentazione richiesta) e dei defatiganti adempimenti cui l'attore è stato costretto, accompagnati dalla consapevolezza della loro inutilità e del, sopruso cui era sottoposto.

Per i motivi sopra esposti, (generalità attore)

CITA

(la Pubblica Amministrazione) per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*:

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di (la Pubblica Amministrazione) in riferimento a quanto previsto dalla legge 241/90 e dal DPR 445/2000;
2. Condannare (la Pubblica Amministrazione) ex articolo 2043 c.c. al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, e comunque entro il limite di competenza del giudice adito.

Note

- 1) distretto di appartenenza
- 2) Generalità di chi presenta il ricorso
- 3) Ufficio pubblicato contro il quale si ricorre

Il Giudice di pace

D Dal 1° maggio 1995, per le cause civili fino a cinque milioni di valore (fino a trenta milioni se riguardano la circolazione di automezzi) è possibile rivolgersi al giudice di pace, con procedure semplificate.


Per cause fino a due milioni di valore il processo non costa niente dal punto di vista tributario in quanto gli atti sono esenti da imposte.

Per le cause fino ad un milione di valore, o superiori se il giudice lo autorizza, si può andare in giudizio anche da soli, senza l'assistenza di un avvocato.

Se vuoi avere l'indirizzo del Giudice di pace della tua città chiama il Call center



Nei casi in cui ti rifiutano l'autocertificazione, ti continuano a chiedere certificati o altri documenti di una pubblica amministrazione, puoi chiedere al giudice di pace il risarcimento dei danni utilizzando il modello di citazione riportato nella pagina precedente.



Le carte dei servizi

Le carte dei servizi pubblici sono un impegno scritto verso gli utenti sulla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi.

La legge ha individuato i settori dei servizi pubblici nei quali le amministrazioni devono dotarsi di carte dei servizi nei rapporti con gli utenti.

I settori individuati sono:

- ✓ Sanità
- ✓ Assistenza e previdenza sociale
- ✓ Istruzione
- ✓ Comunicazioni
- ✓ Trasporti
- ✓ Energia elettrica
- ✓ Acqua
- ✓ Gas
- ✓ Fisco

Per alcuni settori sono già stati definiti gli schemi generali di riferimento, mentre lo stato di attuazione delle carte dei servizi è diversificato nelle varie realtà territoriali.

Nei casi sopracitati bisogna verificare se l'azienda o l'ente che erogatore ha già adottato la carta dei servizi e se questa prevede il rimborso forfettario in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

Cambio di residenza


Il cambio di residenza si chiede per trasferimenti da un Comune ad un altro Comune, da un Comune all'estero, dall'estero ad un Comune.

Il cambio di abitazione si chiede, invece, per trasferimenti da un'abitazione all'altra dello stesso Comune.

Se il cambio riguarda l'intero nucleo familiare, la dichiarazione può essere fatta da un componente qualsiasi della famiglia purché maggiorenne.

Cosa è necessario:

- documento di riconoscimento valido;
- codice fiscale;
- se si va ad abitare dove già risiedono altre persone occorre anche la presenza della persona intestataria della scheda anagrafica corrispondente a quell'indirizzo, che deve dare il proprio consenso alla coabitazione.



Carta d'identità

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale e vale per cinque anni.

Per richiederla occorre avere compiuto 15 anni di età.

E' valida su tutto il territorio nazionale e anche per l'ingresso nei Paesi che hanno aderito al trattato di Schengen (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna).

La carta d'identità **valida per l'espatrio** occorre per entrare negli altri Paesi dell'Unione Europea (Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Regno Unito, Svezia), nonché in Cipro, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Norvegia, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, e, solo per i viaggi turistici organizzati, in Marocco, Tunisia, Turchia.

Per i minori di 15 anni si può richiedere il certificato di identità.

Cosa è necessario:

- tre fototessera frontali, uguali e recenti;
- modulo per la richiesta da £ 10.500, da acquistare presso la sede del Comune o della circoscrizione;
- documento di riconoscimento valido, oppure la carta d'identità scaduta da non più di sei mesi, oppure due testimoni, residenti nello stesso Comune, con documento di riconoscimento valido.

Certificato d'identità


L Il certificato d'identità rilasciato dal Comune o dalla Circo-
scrizione consente di accertare l'identità per la guida
dei ciclomotori dei minori di anni 15 e permette l'espatrio dei minori di anni 15 nei paesi europei dove è possibile recarsi con la carta di identità.

Per essere valido per l'espatrio il certificato d'identità deve essere vidimato dalla Questura.

Cosa è necessario:

- due fototessera frontali e recenti;
- presenza di un genitore con documento valido.

Per la validità per l'espatrio il certificato va presentato alla Questura ed è necessaria la presenza di entrambi i genitori; per i genitori separati, divorziati o non sposati è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare.



Gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio è il diritto, garantito dalla Costituzione, che la legge riconosce ad una persona non abbiente a:

- essere difesa in giudizio da un avvocato a spese dello Stato;
- non pagare le spese del processo, comprese quelle per consulenza tecnica.

Non abbiente è la persona che ha un reddito annuo non superiore dal 1° luglio 2001 a £ 18.000.000. Se l'interessato appartiene ad un nucleo familiare vanno sommati i redditi dei componenti ed il limite di reddito va elevato di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. Nei procedimenti in cui gli interessi di chi richiede il gratuito patrocinio sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, si tiene conto del solo reddito personale.

Il gratuito patrocinio spetta in caso di procedimento davanti a qualsiasi giurisdizione: civile, penale, militare, amministrativa e tributaria.

Cosa è necessario:

- presentare una domanda presso l'ufficio competente secondo la giurisdizione, autocertificando stato di famiglia e reddito.

La domanda va presentata:

- nel processo civile, amministrativo o tributario, alla commissione per il gratuito patrocinio, esistente presso Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione; Corte dei Conti e Sezioni regionali; Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato; Commissioni Tributarie;
- nel processo penale, al giudice competente secondo la fase del processo.

Nota bene: il Parlamento ha recentemente approvato, prima della fine della legislatura, la legge 29 marzo 2001, n. 134 "Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", che conferisce delega al Governo per il riordino delle norme in materia.

Matrimonio

Per la celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, è necessario presentare richiesta di pubblicazioni (cosiddetto giuramento).

Cosa è necessario:

- recarsi presso il Comune o la circoscrizione di residenza di uno dei coniugi per fissare la data del giuramento.

I cittadini minorenni che abbiano già compiuto i 16 anni di età dovranno preventivamente richiedere l'autorizzazione al Tribunale per i minorenni territorialmente competente.

Le pubblicazioni verranno poi eseguite in tutti i comuni nei quali i richiedenti hanno avuto la residenza nell'ultimo anno, mediante affissione all'albo per almeno 8 giorni comprendenti due domeniche. Dopo il quarto giorno a partire da questa data, ricevuti i certificati di eseguite pubblicazioni da parte degli altri Comuni eventualmente interessati, il Comune rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni.

Il matrimonio può essere celebrato entro 180 giorni dal rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni; se viene oltrepassato tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, dovranno essere richieste nuove pubblicazioni.



Nascita

- L**a denuncia di nascita può essere presentata:
- presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o struttura sanitaria dove è avvenuta la nascita;
 - presso il Comune dove è avvenuta la nascita;
 - presso il Comune di residenza dei genitori; se i genitori non risiedono nello stesso Comune, la denuncia va resa presso il Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo.

La denuncia di nascita va resa entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o struttura sanitaria in cui è avvenuta la nascita. In questo caso il Direttore Sanitario provvederà a trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.

La denuncia va invece resa entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata al Comune.

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Cosa è necessario:

- documento di riconoscimento valido.
- certificato di assistenza al parto.

In caso di genitori non sposati che intendano riconoscere il figlio, al momento della denuncia è necessaria la presenza di entrambi i genitori.

Se la madre è separata legalmente o consensualmente deve essere esibita copia autentica della sentenza di separazione, dalla quale risulti che sono trascorsi almeno 300 giorni dalla separazione.

Se la madre è separata di fatto deve dichiararlo presso l'ufficio che riceve la denuncia.

La sola madre oppure entrambi i genitori possono effettuare anche il prericonoscimento del figlio naturale nascituro, presentando il certificato di gravidanza e previo appuntamento.

Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.

Passaporto

Il passaporto è un documento di riconoscimento che consente di recarsi all'estero in qualunque paese straniero.

È valido per dieci anni e deve essere rinnovato dopo i prime cinque anni dal rilascio.

I minori fino ai 16 anni di età possono essere iscritti sul passaporto di uno dei genitori.

Può essere richiesto alla Questura o ai Commissariati di zona.

Cosa è necessario:

- documento di riconoscimento valido;
- due fototessera uguali e recenti;
- modulo contenente la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e della cittadinanza;
- marca da £ 60.000 per concessione governativa;
- ricevuta del versamento per il costo del libretto sul c.c.p. della Questura competente.

I genitori di figli minorenni, che siano separati, divorziati, o non sposati, devono richiedere l'autorizzazione al Giudice tutelare.



Il facsimile del modulo è riportato di seguito



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI (Legge 4-1-68 - n. 15)

COGNOME _____ NOME _____

CORSNAME / CONIUGUE _____ NOME CONIUGUE _____

COMUNE DI NASCITA (PROVINCIA O NAZIONE) _____ DATA DI NASCITA _____ UOCHI _____ SESSO _____ ALTEZZA _____

COMUNE DI RESIDENZA _____ PROVINCIA _____

VIA O PIAZZA _____ IL CIVICO _____ TELEFONO _____ COMISSARIATO (B) _____

STATO CIVILE _____ HA FIGLI MINORI (B) _____ E CITTADINO ITALIANO? _____

ESIBIZIONE MILITARE (B) _____

Precedenti penali (10) _____

NUMERO PROTOCOLLO _____

Foto tessera firmata formata cm 4 X 4

Non oltrepassare il riquadro

Timbro Ufficio

CHIEDE

- Rilascio passaporto (3)
- Proroga passaporto
- Rinnovo del libretto (3)
- Rilascio lasciapassare (6)
- Duplicato passaporto (4)
- Rinnovo quinquennale (5)
- Applicazione timbro bilingue
- Iscrizione figli minori di anni 18 sottoindicati (7)

ANNOTAZIONI E ISCRIZIONI FIGLI MINORI

Documenti di espatrio già posseduti: TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO _____ AUTORITÀ EMITTENTE _____ DATA RILASCIO _____

RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

TIPO DOCUMENTO _____	NUMERO _____	AUTORITÀ EMITTENTE _____	DATA RILASCIO _____	FIRMA RICHIEDENTE MAGGIORANNE _____
TIPO DOCUMENTO _____	NUMERO _____	AUTORITÀ EMITTENTE _____	DATA RILASCIO _____	FIRMA CONIUGUE PER AGENSO (11) _____
TIPO DOCUMENTO _____	NUMERO _____	AUTORITÀ EMITTENTE _____	DATA RILASCIO _____	FIRMA PADRE DEL MINORE (12) _____
TIPO DOCUMENTO _____	NUMERO _____	AUTORITÀ EMITTENTE _____	DATA RILASCIO _____	FIRMA MADRE DEL MINORE (13) _____

Il sottoscritto attesta che le firme di cui sopra sono state apposte in sua presenza previo accertamento delle identità personali risultanti dalla esibizione dei suindicati documenti. Attesta altresì che la foto su apposta riproduce il richiedente.



DATA _____ FIRMA LEGGIBILE E QUALIFICA DEL PUBBLICO UFFICIALE COMPETENTE (14) _____



Le marche debbono essere annullate mediante timbro-datario dell'Ufficio

Accertatene la regolarità e la completezza, si trasmette l'istanza
Si allega _____

Timbro lineare dell'Ufficio accettante

DATA _____ IL DIRIGENTE _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

Compilazione eseguita: DATA _____ COMPLETATORE _____

Consegna eseguita: DATA _____ RECEZIONE _____ COMPLETATORE _____

Spedizione eseguita: DATA _____ ADEBITTO _____ DATA _____ TERMINALISTA - IMPEDICATO _____

In assenza di cause ostative si procede alle richieste operazioni col limiti:
nel tempo _____
nello spazio _____
libretto numero _____

DIECI PRATICHE "FAI DA TE"

Patente

È il documento che consente la guida dei veicoli a motore.

È necessario aver compiuto i 16 anni per richiedere la patente di categoria A (per la guida di motocicli di cilindrata superiore a 50 cc e fino a 125 cc) e i 18 anni per richiedere la patente di categoria B (per la guida di autoveicoli).

Richiesta

Cosa è necessario:

- modulo di richiesta in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione;
- due fototessera frontali, uguali e recenti;
- certificato medico in bollo, e relativa fotocopia, con fotografia, con data non anteriore a sei mesi, rilasciato da una struttura autorizzata;
- attestazione dei versamenti di £ 20.000 sul c/c 4028 e di £ 20.000 sul c/c 9001;
- qualora il richiedente non abbia compiuto il 18° anno di età, è richiesta anche la fotocopia di un documento di identità con dati aggiornati, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di un genitore sulla residenza del richiedente.

Rinnovo (conferma della validità)

La validità della patente è temporanea in relazione all'età del titolare: fino a 50 anni di età la patente è valida 10 anni, dai 50 ai 70 anni di età è valida 5 anni, dopo i 70 anni è valida 3 anni.

Cosa è necessario:

- attestazione del versamento di £ 10.000 sul c/c 9001;
- marca da bollo da £ 20.000 da applicare sul certificato medico;
- certificato medico rilasciato da una struttura autorizzata; sarà la stessa struttura ad effettuare la comunicazione al competente ufficio del Ministero dei Trasporti, che provvederà alla stampa e alla spedizione al titolare di un tagliando adesivo di conferma della validità, da apporre sulla patente.

Duplicato per smarrimento, furto, distruzione¹

Se la patente è stata smarrita o sottratta, occorre attendere 30 giorni dalla denuncia all'autorità di polizia (che va resa entro 48 ore dal fatto) prima di chiedere il duplicato.

Nel frattempo può essere richiesto il **permesso provvisorio di guida**.

Cosa è necessario:

- modulo disponibile presso gli uffici della Motorizzazione;
 - attestazione di resa denuncia in originale oppure fotocopia firmata dal richiedente accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido.
- Trascorsi 30 giorni dalla denuncia o subito, in caso di distruzione, può essere richiesto il duplicato.

Cosa è necessario:

- modulo disponibile presso gli uffici della Motorizzazione;
- attestazione del versamento di £ 10.000 sul c/c 9001;
- due fototessera frontali, uguali e recenti;


¹ La patente si intende distrutta quando non sia identificabile anche uno solo dei seguenti elementi: estremi del documento, dati anagrafici, data di scadenza, foto del titolare.

- certificato medico in bollo, e relativa fotocopia, con fotografia, con data non anteriore a sei mesi, rilasciato da una struttura autorizzata; tale certificato può non essere prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato è ancora in corso di validità.

Variazione della residenza

Al momento dell'iscrizione anagrafica nel Comune di immigrazione, ovvero del cambio di abitazione nel Comune di residenza, il titolare di patente di guida deve compilare un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali.

Il Comune provvede a comunicare la variazione di residenza all'ufficio competente del Ministero dei Trasporti, che provvede alla stampa ed alla spedizione al titolare di un tagliando adesivo con l'indicazione della nuova residenza, da apporre sulla patente.



Separazione dei beni

La scelta per il regime della separazione dei beni va resa al momento della celebrazione del matrimonio, dichiarandola verbalmente e poi sottoscrivendola all'atto del matrimonio.

Nel regime di separazione dei beni restano di proprietà del coniuge che ha effettuato l'acquisto anche i beni acquistati durante il matrimonio.

In assenza di tale dichiarazione vige la comunione dei beni.

Per la separazione dei beni dopo il matrimonio, occorre un atto stipulato davanti a un notaio.

